

Circolare Mensile n. 11 di novembre 2019

NOVEMBRE 2019: NOVITÀ	2
<hr/>	
1 Visto di conformità - Obbligo di identità tra chi appone il visto e chi trasmette la dichiarazione	2
2 Scarto della fattura elettronica o del lotto di fatture da parte del Sistema di Interscambio - Omessa fatturazione - Profili sanzionatori	2
3 Servizi alberghieri e di ristorazione - Modalità di certificazione dei corrispettivi	3
4 Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - Presentazione delle domande	4
5 Cessione di carburanti - Obbligo di pagamento con mezzi tracciabili - Imprese di autotrasporto associate - Compensazione in conto corrente.....	7
6 Fornitori di servizi di gestione di rifiuti solidi urbani, fognatura e depurazione - Modalità speciali di registrazione dei corrispettivi.....	7
7 Fatture emesse applicando erroneamente il regime forfetario - Modalità di correzione.....	8
8 Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento - Falcidia dell'IVA - Ammissibilità	8
9 Cessione della lista clienti - Esclusione della cessione di ramo d'azienda - Assoggettamento ad IVA.....	9
10 Dipendenti pubblici - Attività professionale pregressa - Crediti da incassare - Cessazione della partita IVA	10
11 Liquidazione IVA di gruppo - Partecipazione alla procedura da parte di soggetti esteri	10
12 Opzione per il consolidato fiscale nazionale - Dichiarazione integrativa nei 90 giorni - Ammissibilità.....	11
13 Interventi di recupero edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica sugli immobili a uso promiscuo - Contributi percepiti a seguito di calamità naturali.....	11
14 Interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni - Cessione della detrazione agli altri condòmini.....	12
15 Interventi antisismici e di riqualificazione energetica - Sconto sul corrispettivo e cessione della detrazione - Utilizzo in compensazione - Codici tributo.....	12
16 Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Costi per il personale distaccato da società consociata - Condizioni.....	13
17 Cedolare secca sulle locazioni - Aliquota ridotta per i Comuni colpiti da calamità - Chiarimenti .	14
18 <i>Bonus</i> per l'acquisto di <i>smart tv</i> e <i>decoder</i> - Disposizioni attuative	14
19 Agevolazione "Resto al Sud" - Estensione ai professionisti - Disposizioni attuative	16
20 Regime degli impatriati - Applicazione uniforme della disciplina per tutta la durata dell'agevolazione	16
21 Credito d'imposta per l'ammmodernamento degli impianti sportivi calcistici - Utilizzo in compensazione - Istituzione del codice tributo.....	17

1	VISTO DI CONFORMITÀ - OBBLIGO DI IDENTITÀ TRA CHI APPONE IL VISTO E CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONE
	Con la ris. 29.11.2019 n. 99, l'Agenzia delle Entrate ha affermato l'obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispose e trasmette la dichiarazione. Quanto affermato nella risoluzione in esame sembra assumere valenza generale e superare quindi anche le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione approvati nel 2019, nelle quali sono stati indicati in maniera dettagliata i casi in cui è ammesso uno specifico "collegamento" tra il professionista che appone il visto e il soggetto (associazione professionale, società di servizi o società tra professionisti) che provvede all'invio della dichiarazione.
1.1	SANZIONI IN CAPO AL CONTRIBUENTE IN CASO DI VIOLAZIONE In caso di violazione di tale regola, l'Agenzia delle Entrate afferma che il contribuente: <ul style="list-style-type: none"> • è sanzionabile ai sensi dell'art. 13 co. 4 del DLgs. 471/97, con applicazione quindi della sanzione pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione in violazione dell'art. 10 del DL 78/2009 (crediti IVA) o dell'art. 1 co. 574 della L. 147/2013 (crediti per imposte dirette e IRAP); • deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA, ai sensi dell'art. 38-bis del DPR 633/72.
1.2	SANZIONI IN CAPO AL PROFESSIONISTA IN CASO DI VIOLAZIONE Per quanto riguarda il professionista che ha apposto il visto di conformità su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso, l'Agenzia delle Entrate ritiene applicabili le disposizioni dell'art. 39 del DLgs. 241/97, in materia di: <ul style="list-style-type: none"> • sanzioni per il rilascio infedele del visto di conformità; • eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
1.3	RECUPERO DEL CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 3 del DL 50/2017 all'art. 10 del DL 78/2009 e all'art. 1 co. 574 della L. 147/2013, in caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero dell'ammontare dei medesimi crediti e dei relativi interessi.
1.4	PUNIBILITÀ DELLE VIOLAZIONI PREGRESSE Con riferimento alle condotte già poste in essere, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'applicazione delle sanzioni sarà valutata caso per caso in relazione alla sussistenza di obiettive condizioni di incertezza, nel rispetto dell'art. 10 co. 3 della L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e dell'art. 6 co. 2 del DLgs. 472/97.
2	SCARTO DELLA FATTURA ELETTRONICA O DEL LOTTO DI FATTURE DA PARTE DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO - OMESSA FATTURAZIONE - PROFILI SANZIONATORI
	L'Agenzia delle Entrate ha ribadito, con il principio di diritto 11.11.2019 n. 23, che lo scarto, da parte del Sistema di Interscambio, del <i>file</i> relativo a una singola fattura elettronica o del lotto contenente più fatture, equivale alla mancata emissione dei suddetti documenti, con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.
2.1	SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI SCARTO DEL <i>FILE</i> FATTURA Lo scarto del <i>file</i> , cui non faccia seguito la nuova emissione della fattura nei termini previsti dall'art. 21 del DPR 633/72, comporta l'applicazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di documentazione delle operazioni previste dall'art. 6 del DLgs. 471/97, pari a un importo: <ul style="list-style-type: none"> • compreso fra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500,00 euro (co. 1 e 4); • da 250,00 a 2.000,00 euro, quando la violazione non ha inciso sulla corretta determinazione del tributo (co. 1, ultimo periodo);

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • compreso fra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati, per ciò che attiene le operazioni non imponibili, esenti o non soggette, ridotti a un importo variabile da 250,00 a 2.000,00 euro, laddove la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito (co. 2). <p>Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate nel principio di diritto 23/2019, in caso di scarto di un lotto contenente più fatture, potrà trovare applicazione il c.d. "cumulo giuridico", essendo in presenza di un "concorso di violazioni e continuazione", con conseguente determinazione della "sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio" (art. 12 co. 1 del DLgs. 472/97). In alternativa, il soggetto passivo potrà applicare l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97.</p>
<p>2.2</p>	<p>ATTENUAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO</p> <p>Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 co. 6 del DLgs. 127/2015, sino al 18.11.2019, termine per l'effettuazione della liquidazione periodica di ottobre 2019, i soggetti passivi mensili hanno potuto procedere all'emissione tardiva delle fatture riferite alle operazioni effettuate nel mese di settembre con applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97 ridotte dell'80%.</p> <p>Inoltre, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 17.6.2019 n. 14, entro la stessa data (18.11.2019), coincidente con il termine per la liquidazione periodica IVA del terzo trimestre 2019, la medesima riduzione della sanzione si è resa applicabile con riferimento alle fatture emesse dagli operatori trimestrali e riferite a operazioni effettuate dal 1° aprile al 30 giugno 2019.</p>
<p>3</p>	<p>SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 14.11.2019 n. 486, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di certificazione dei servizi alberghieri e di ristorazione a seguito dell'introduzione del nuovo obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'art. 2 del DLgs. 127/2015.</p>
<p>3.1</p>	<p>SERVIZI ACQUISTATI TRAMITE AGENZIA DI VIAGGI</p> <p>Nel caso di servizi acquistati tramite agenzie di viaggi, occorre distinguere l'ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio è acquistato dall'agenzia in nome e per conto del cliente; • il servizio è acquistato dall'agenzia in nome proprio e viene poi rivenduto al privato dall'agenzia medesima. <p>Acquisto in nome e per conto del cliente</p> <p>Se i servizi sono acquistati dall'agenzia di viaggi in nome e per conto dei clienti e il corrispettivo è pagato da questi ultimi al termine del soggiorno, l'operazione deve considerarsi effettuata nei confronti del privato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 22 del DPR 633/72, la stessa deve essere certificata mediante scontrino o ricevuta fiscale ovvero, con l'entrata in vigore degli obblighi di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, e conseguente rilascio del documento commerciale.</p> <p>Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.</p> <p>In tale ipotesi, dunque, con il medesimo documento, potranno essere certificati sia i servizi alberghieri e di ristorazione acquistati dal cliente tramite l'agenzia, sia gli eventuali servizi aggiuntivi acquistati direttamente dal cliente.</p> <p>Acquisto in nome proprio</p> <p>Se l'agenzia di viaggi acquista in nome proprio la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, all'atto della prenotazione, comunica il nominativo del cliente cui è destinata la camera, l'operazione si intende effettuata nei confronti dell'agenzia medesima, in qualità di soggetto passivo IVA.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>In tal caso, il corrispettivo delle prestazioni alberghiere e di ristorazione è pagato dall'agenzia di viaggi, mentre il privato effettua il pagamento per i soli servizi aggiuntivi eventualmente acquistati.</p> <p>I servizi acquistati dall'agenzia devono essere documentati mediante fattura ai sensi dell'art. 22 co. 3 del DPR 633/72, facendo riferimento al momento del pagamento del corrispettivo (art. 6 del DPR 633/72). I servizi aggiuntivi, invece, devono essere certificati separatamente, in quanto resi nei confronti del cliente privato.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate riconosce che, laddove l'albergo intenda rendicontare i servizi resi all'agenzia di viaggi ai fini del pagamento, può utilizzare una fattura <i>pro forma</i> ovvero un documento commerciale con la dicitura "corrispettivo non riscosso".</p> <p>Il momento di esigibilità dell'imposta, ai fini della liquidazione IVA, sarà comunque determinato sulla base del momento in cui viene pagato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 7.10.2019 n. 394).</p>
<p>3.2</p>	<p>SERVIZI CON PAGAMENTO PERIODICO</p> <p>Con la risposta 486/2019, l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche le modalità di certificazione delle prestazioni alberghiere e di ristorazione rese nei confronti di clienti abituali che versano il corrispettivo secondo scadenze prestabilite (es. a fine mese).</p> <p>In tal caso, occorre che l'albergo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "tracci" ogni singolo servizio mediante un documento commerciale, emesso con la dicitura "corrispettivo non riscosso"; • al momento dell'incasso del corrispettivo, rilasci un documento commerciale con il riepilogo dell'ammontare dei servizi resi o, su richiesta, una fattura riepilogativa.
<p>4</p>	<p>AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Con il DM 22.7.2019 n. 337, come modificato e integrato dai successivi DM 27.8.2019 e DM 16.10.2019, tutti pubblicati sulla <i>G.U.</i> 26.11.2019 n. 277:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2019; • vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.
<p>4.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</p> <p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie; • allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.
<p>4.2</p>	<p>INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI</p> <p>Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avviata dal 18.3.2020; • terminata entro il 31.7.2020. <p>Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 18.3.2020, purché successivi al 26.11.2019.</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>Esclusioni Sono invece esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto; • la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione. <p>Formazione a distanza Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione. Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza, sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli <i>in itinere</i> sullo svolgimento di tali corsi.</p>
<p>4.3</p>	<p>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651; • nel limite del previsto stanziamento, pari a 5.000.000,00 di euro; • sulla base dei previsti massimali. <p>Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità); • 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità); • 130.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità); • 200.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità). <p>I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 800.000,00 euro. Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ore di formazione: 30 per ciascun partecipante; • compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora; • compenso dei <i>tutor</i>: 30,00 euro per ogni ora; • servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili. <p>Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai <i>tutor</i>, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.</p>
<p>4.4</p>	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al soggetto gestore "Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni"; • utilizzando esclusivamente, a pena di inammissibilità, il modulo allegato al citato DM 16.10.2019; il modello deve essere riempito in tutti i campi di interesse, corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale; • a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.formazione2019@pec.it</i>; • a partire dal 26.11.2019 ed entro il 13.12.2019.

<p><i>segue</i></p>	<p>Dati da indicare nella domanda</p> <p>In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi del richiedente; • il soggetto attuatore delle azioni formative; • il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell'iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento; • il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora e sede del corso); • il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei <i>tutor</i>, altri costi per l'erogazione della formazione, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato); sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.
<p>4.5</p>	<p>RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI</p> <p>Entro il 16.9.2020 dovrà essere presentata al soggetto gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una relazione di fine attività; • una rendicontazione dei costi sostenuti. <p>Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'elenco dei partecipanti; • la documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; • la documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola o media impresa; • i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore; • i tracciati della formazione svolta in modalità <i>e-learning</i>; • il dettaglio dei costi per singole voci. <p>Certificazione della documentazione contabile</p> <p>La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.</p> <p>Il relativo costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza; • non concorrerà però a determinare le previste soglie. <p>Modalità di presentazione</p> <p>La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata all'indirizzo <i>ram.formazione2019@pec.it</i>, a pena di inammissibilità.</p>
<p>4.6</p>	<p>VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE</p> <p>Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.</p>
<p>4.7</p>	<p>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</p> <p>L'erogazione dei contributi avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al termine della realizzazione del progetto formativo; • previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti. <p>Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.</p>

4.8	<p>REVOCA DEI CONTRIBUTI</p> <p>I contributi sono revocati in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto; • mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura; • mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda; • dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi. <p>Restituzione del contributo già erogato</p> <p>Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.</p>
5	<p>CESSIONE DI CARBURANTI - OBBLIGO DI PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI - IMPRESE DI AUTOTRASPORTO ASSOCIATE - COMPENSAZIONE IN CONTO CORRENTE</p>
	<p>Nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 14.11.2019 n. 19 sono stati forniti chiarimenti circa il corretto adempimento dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti, con riguardo agli acquisti di carburante compiuti dalle imprese di autotrasporto presso l'ente associativo di appartenenza (consorzio o cooperativa).</p>
5.1	<p>ESTINZIONE DEL DEBITO MEDIANTE COMPENSAZIONE</p> <p>Le imprese di autotrasporto associate possono detrarre l'IVA e dedurre il costo per i predetti acquisti, anche se l'estinzione del relativo debito avviene tramite compensazione nell'ambito di un rapporto di conto corrente.</p>
5.2	<p>OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI</p> <p>Per rispettare l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti e quello di fatturazione elettronica è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'acquisto del carburante da parte dell'ente associativo avvenga con pagamento tracciabile documentato con fattura elettronica; • i singoli acquisti di carburante effettuati da ciascuna impresa di autotrasporto associata siano documentati con fattura elettronica; • i rapporti di debito e credito tra l'ente associativo e le singole imprese derivanti dal contratto di conto corrente risultino da chiare e dettagliate evidenze contabili; • i pagamenti degli importi eventualmente non compensati siano effettuati con mezzi tracciabili.
6	<p>FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, FOGNATURA E DEPURAZIONE - MODALITÀ SPECIALI DI REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 8.11.2019 n. 476, ha chiarito che nell'ambito dei servizi di gestione di rifiuti solidi urbani, fognatura e depurazione, l'assimilazione delle "bollette-fatture" alle fatture elettroniche non fa venir meno le semplificazioni previste dall'art. 2 del DM 24.10.2000 n. 370.</p>
6.1	<p>PECULIARITÀ DEL SETTORE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, FOGNATURA E DEPURAZIONE</p> <p>Il settore di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e di fognatura e depurazione, nonché quello delle telecomunicazioni, pur essendo inclusi nel perimetro di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, possono beneficiare di regole specifiche per l'emissione delle fatture elettroniche nei confronti dei privati consumatori.</p>

segue	<p>Con il provv. 28.12.2018 n. 527125, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha definito tali modalità, consentendo ai fornitori di servizi di pubblica utilità indicati nel DM 24.10.2000 n. 366 e nel DM 24.10.2000 n. 370, di poter emettere la fattura elettronica anche in assenza del codice fiscale del destinatario (è il caso delle forniture relative a contratti stipulati in data antecedente all'1.1.2005).</p>
6.2	<p>SEMPLIFICAZIONI DEL DM 24.10.2000 N. 370</p> <p>I fornitori di servizi di pubblica utilità possono beneficiare di alcune particolari semplificazioni che non sono venute meno con l'avvento della fatturazione elettronica.</p> <p>In particolare, con riferimento alle modalità di registrazione dei corrispettivi, l'art. 2 del DM 24.10.2000 n. 370, riferito ai soggetti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani e quello di fognatura e depurazione, dispone che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare dei corrispettivi riscossi e delle "bollette-fatture" emesse in ciascun giorno venga annotato nel registro di cui all'art. 24 del DPR 633/72; le registrazioni devono essere eseguite "non oltre il mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell'operazione"; • entro il termine di cui al punto precedente le "bollette-fatture" possono essere singolarmente annotate nel registro delle fatture emesse di cui all'art. 23 del DPR 633/72, invece che in quello dei corrispettivi. <p>Resta ferma anche la disposizione contenuta nell'art. 4 del DM 370/2000, secondo cui le liquidazioni periodiche devono essere effettuate entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, ed entro la stessa data deve essere eseguito il versamento dell'imposta dovuta, senza corresponsione di interessi.</p>
7	<p>FATTURE EMESSE APPLICANDO ERRONEAMENTE IL REGIME FORFETARIO - MODALITÀ DI CORREZIONE</p> <p>In caso di errata applicazione del regime forfetario, la correzione delle fatture emesse può avvenire adottando una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • emissione e trasmissione al committente di note di variazione in aumento (art. 26 co. 1 del DPR 633/72), ad integrazione delle fatture originarie, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA da versare ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta); • emissione e trasmissione al committente di note di variazione in diminuzione (art. 26 co. 2 del DPR 633/72), a integrale storno delle fatture originarie, ed emissione di nuove fatture in sostituzione delle precedenti, addebitando a titolo di rivalsa l'IVA ed esponendo la ritenuta d'acconto (ove dovuta).
7.1	<p>OMESSO VERSAMENTO DELL'IVA IN RIVALSA</p> <p>Nel caso in cui il destinatario "rifiuti" i documenti rettificativi e non provveda al pagamento dell'IVA addebitata in rivalsa, il cedente/prestatore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve comunque versare all'Erario l'IVA non riscossa; • per ottenere il pagamento dell'imposta, deve intraprendere un'azione legale in sede civile nei confronti del cessionario/committente (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 26.11.2019 n. 500).
7.2	<p>OMESSO VERSAMENTO DELLA RITENUTA D'ACCONTO</p> <p>Nel caso in cui il destinatario "rifiuti" i documenti rettificativi e non provveda al versamento della ritenuta d'acconto, il sostituto non matura alcun credito da poter utilizzare in compensazione in sede di dichiarazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 26.11.2019 n. 499).</p>
8	<p>ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO - FALCIDIA DELL'IVA - AMMISSIBILITÀ</p> <p>La Corte Costituzionale, con la sentenza 29.11.2019 n. 245, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 7 co. 1 terzo periodo della L. 3/2012, limitatamente alle parole "all'imposta sul valore aggiunto", così superando il precedente orientamento contrario alla possibilità per il debitore, che acceda alla procedura di accordo di composizione della crisi, di falcidiare l'IVA (Corte Cost. 25.7.2014 n. 225 e 11.11.2015 n. 232).</p>

8.1	<p>ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI E CONCORDATO PREVENTIVO</p> <p>L'accordo di composizione della crisi è strutturato – nei suoi tratti essenziali – sulla falsariga del concordato preventivo, di cui condivide la base negoziale e la finalità di limitare il ricorso alle procedure “demolitorie”, garantendo una soddisfazione, anche solo parziale, dei creditori, oltreché l'esdebitazione del debitore, senza attendere l'esito della liquidazione.</p> <p>In entrambe le procedure, viene lasciata al proponente la libertà nel predisporre il contenuto della proposta, compresa la parziale soddisfazione dei crediti favoriti da prelazione, inclusi quelli tributari.</p> <p>Ferma la regola comune della falcidiabilità delle pretese tributarie, anche se privilegiate, le due discipline trovano un tratto di differenziazione solo nel regime previsto per l'IVA, ammessa, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 7.4.2016 causa C-546/14, entro certi limiti, solo per il concordato preventivo ex art. 182-ter del RD 267/42.</p> <p>La falcidia delle posizioni garantite da prelazione costituisce un passaggio essenziale sul versante della funzionalità delle procedure preventive che mirano all'esdebitazione. Per contro, il pagamento integrale dei crediti privilegiati, compresi quelli tributari, vanifica il vantaggio legato alla definizione preventiva della crisi, per quelle situazioni che non risultano garantite da una capienza patrimoniale in grado di assicurare l'integrale ripianamento delle esposizioni favorite dalla prelazione.</p>
8.2	<p>VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI</p> <p>Attesa l'affinità tra le procedure, la differenza di disciplina per il debitore non fallibile dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., resa ancora più evidente se si considera che gli imprenditori agricoli, se si avvalgono degli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del RD 267/42, ai quali si applica l'art. 182-ter del RD 267/42, possono ottenere la falcidiabilità dell'IVA. Diversamente, se si avvalgono dell'accordo di composizione della crisi, sono soggetti al divieto di falcidia dell'IVA. La possibilità di operare la falcidia costituisce, inoltre, espressione dei canoni di economicità ed efficienza ai quali si conforma l'azione della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).</p>
8.3	<p>DISCIPLINA DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA</p> <p>Il DLgs. 14/2019, recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 155/2017 (CCII), in vigore dal 15.8.2020, prevede espressamente, per le nuove procedure di sovraindebitamento, il pagamento parziale dei crediti privilegiati e, tra questi, anche di quelli tributari, senza più riprodurre il divieto di falcidia, previsto dalla vigente disciplina.</p>
9	<p>CESSIONE DELLA LISTA CLIENTI - ESCLUSIONE DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA - ASSOGETTAMENTO AD IVA</p>
	<p>Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.11.2019 n. 466 è stato precisato che la cessione di una “lista clienti”, da parte di una società, è qualificabile come “cessione di un singolo bene” e non come cessione di ramo d'azienda.</p>
9.1	<p>DEFINIZIONE DI AZIENDA</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha precisato, fra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il termine “azienda” deve essere inteso in senso ampio e include, dunque, anche le cessioni di complessi aziendali relativi a singoli rami d'azienda; • la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, quale “<i>universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa</i>”.
9.2	<p>CESSIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI</p> <p>Alla luce di quanto sopra riportato, è stato escluso che un portafoglio clienti (c.d. lista clienti) possa, da solo, integrare la struttura organizzativa aziendale, “<i>in quanto trattasi di un unico asset patrimoniale, e non di un'organizzazione idonea, nel suo complesso, allo svolgimento di un'attività produttiva</i>”.</p>

<i>segue</i>	Secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, infatti, la cessione di un pacchetto clienti può essere considerata come cessione di un ramo d'azienda solo quando il portafoglio clienti costituisce "un complesso organico dotato di autonoma potenzialità produttiva" (es. Corte di Giustizia 13.10.92 causa C-50/91 e Cass. 25.1.2002 n. 897).
9.3	<p>TRATTAMENTO DELL'OPERAZIONE AI FINI IVA E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>Tenuto conto della qualificazione sopra attribuita alla cessione del portafoglio clienti, a tale operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è applicabile l'esclusione dal campo di applicazione IVA prevista per le cessioni di azienda e di rami d'azienda (art. 2 co. 3 lett. b) del DPR 633/72); • si applica l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del DPR 131/86.
10	<p>DIPENDENTI PUBBLICI - ATTIVITÀ PROFESSIONALE PREGRESSA - CREDITI DA INCASSARE - CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA</p> <p>Con riguardo ad alcuni dipendenti pubblici assunti a tempo pieno e già titolari di partita IVA per l'attività professionale precedentemente svolta, nella consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 29.11.2019 n. 20 sono stati forniti i seguenti chiarimenti circa l'obbligo per tali soggetti di mantenere la partita IVA per il tempo necessario alla riscossione dei crediti afferenti alla pregressa attività professionale.</p>
10.1	<p>CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE</p> <p>Il professionista che non svolge più l'attività professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non può cessare la partita IVA in presenza di corrispettivi per prestazioni rese nel predetto ambito ancora da fatturare ai propri clienti; • può anticipare, tuttavia, la fatturazione delle prestazioni rese (dunque, l'esigibilità dell'imposta), rispetto all'incasso, e poi chiudere la partita IVA.
10.2	<p>MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA</p> <p>Nella disciplina dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP non sussistono disposizioni che vietino ai dipendenti pubblici di mantenere la partita IVA in riferimento agli adempimenti fiscali relativi all'attività di lavoro autonomo svolta in precedenza.</p>
11	<p>LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO - PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DA PARTE DI SOGGETTI ESTERI</p> <p>Con il principio di diritto 19.11.2019 n. 24, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni di partecipazione alla liquidazione IVA di gruppo da parte di soggetti non residenti in Italia.</p>
11.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>Il regime di liquidazione IVA di gruppo, disciplinato dall'art. 73 co. 3 del DPR 633/72 e dal DM 13.12.79, consente ai gruppi di imprese di compensare al proprio interno le posizioni debitorie e creditorie delle società aderenti al gruppo, lasciando alla capogruppo l'onere di versare all'Erario l'eventuale eccedenza debitoria o di utilizzare l'eventuale eccedenza creditoria.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DM 13.12.79, possono aderire alla procedura, in veste di controllate, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, dall'ente o società controllante o da un'altra società controllata da quest'ultimo.</p>
11.2	<p>SOGGETTI RESIDENTI IN ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA</p> <p>Con il principio di diritto 24/2019, l'Agenzia delle Entrate ricorda che l'istituto in argomento ha matrice comunitaria. Pertanto, come già chiarito con la ris. 21.2.2005 n. 22, possono aderire alla procedura di liquidazione IVA di gruppo anche le società residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, purché esse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del DM 13.12.79; • siano identificate ai fini IVA in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero tramite la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta ex art. 35-ter del DPR 633/72.

11.3	<p>SOGGETTI RESIDENTI IN PAESI EXTRA-UE</p> <p>L'Agenzia esclude espressamente che possano aderire alla procedura di gruppo i soggetti residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea.</p> <p>Infatti, se l'estensione del regime IVA di gruppo alle società residenti in altri Stati comunitari, ammessa in via interpretativa con la citata ris. 22/2005, si è resa necessaria al fine di evitare profili di incompatibilità con il diritto comunitario e, in particolare, con le norme in materia di libertà di stabilimento, nei confronti dei soggetti extra-UE non si applicano le medesime tutele.</p>
12	<p>OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NEI 90 GIORNI - AMMISSIBILITÀ</p>
	<p>Secondo la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.11.2019 n. 488, ai fini della validità dell'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale ai sensi dell'art. 119 del TUIR, la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, può validamente correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata.</p>
12.1	<p>OPZIONE PER IL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE</p> <p>L'opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con il modello REDDITI SC presentato nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (art. 119 co. 1 lett. d) del TUIR).</p> <p>Essa deve essere effettuata congiuntamente da ciascuna controllata e dall'ente o società controllante, sicché si determinano tante opzioni per coppie quante sono le società controllate che esercitano la facoltà, fermo restando che, in caso di opzione con più di una controllata, il consolidato cui partecipa la società consolidante resta uno soltanto, confluentovi i risultati fiscali di tutte le consolidate.</p>
12.2	<p>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA NEI 90 GIORNI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione integrativa presentata, entro il termine di 90 giorni, per correggere omissioni o errori di una precedente dichiarazione tempestivamente presentata si sostituisce a quella originaria, così rimuovendo, in tale breve "finestra temporale", l'infedeltà dichiarativa.</p> <p>In sostanza, l'opzione per il consolidato fiscale, già correttamente comunicata entro il termine di presentazione del modello REDDITI, può essere considerata confermata anche con riferimento alla società consolidata che risulta inserita nella dichiarazione integrativa presentata nei 90 giorni, in quanto la medesima "si sostituisce a quella originaria".</p> <p>In questo caso, non occorre, quindi, applicare l'istituto della c.d. "remissione <i>in bonis</i>", ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 16/2012.</p>
13	<p>INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO, ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SUGLI IMMOBILI A USO PROMISCUO - CONTRIBUTI PERCEPITI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI</p>
	<p>Nella risposta a interpello 4.11.2019 n. 468, l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riguardo ai contributi percepiti a seguito di calamità naturali.</p>
13.1	<p>IRRILEVANZA FISCALE DEI CONTRIBUTI</p> <p>Ribadendo quanto già espresso nella circ. 13.5.2011 n. 20, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono fiscalmente rilevanti i contributi erogati da una Cassa di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione) per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili, nella particolare ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell'attività professionale e per finalità abitative; • nel caso in cui il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili nella misura del 50% dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito e, quindi, nei limiti di quelle effettivamente rimaste a carico del professionista medesimo.

13.2	<p>INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E ANTISISMICI - SPESE AL NETTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>Con riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-<i>bis</i> del TUIR (compresi quelli previsti dalla lett. i) che sono relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali), se sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%.</p> <p>Nel caso in cui per realizzare detti interventi sull'immobile a uso promiscuo sia stato utilizzato il contributo percepito, la detrazione spetta quindi nella misura del 25% delle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto (quindi al netto del contributo).</p>
13.3	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E C.D. "SISMABONUS" - SPESE AL NETTO DEI CONTRIBUTI</p> <p>Per gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "sismabonus") e per gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013 (c.d. "ecobonus"), effettuati sull'immobile a uso promiscuo, invece, la detrazione spettante compete per intero (la percentuale di detrazione, quindi, non viene ridotta anche se l'immobile è a uso promiscuo), in quanto l'agevolazione riguarda sia gli immobili residenziali che quelli in cui si svolge l'attività produttiva.</p> <p>Anche in questi casi, le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente sulle quali applicare l'aliquota della detrazione sono al netto del contributo percepito.</p>
14	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI - CESSIONE DELLA DETRAZIONE AGLI ALTRI CONDÒMINI</p>
	<p>Nella risposta a interpello 13.11.2019 n. 481, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per le spese sostenute dall'1.1.2017 per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali, il credito d'imposta cedibile da parte del singolo condòmino è determinato con riferimento all'intera detrazione calcolata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile; • oppure sulla base delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile. <p>La cessione del credito non riguarda necessariamente la totalità dei condòmini, bensì rimane a discrezione del singolo comproprietario. Per la prima cessione, ogni singolo condòmino può cedere soltanto l'intera detrazione (e non una parte di essa) ad un solo soggetto cessionario. Ad esempio, il condòmino può cedere l'intera detrazione a lui attribuita ad un altro condòmino.</p> <p>Il condòmino cessionario, invece, una volta che il credito d'imposta è divenuto disponibile, può cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati (che secondo l'Amministrazione finanziaria devono essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione).</p>
15	<p>INTERVENTI ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - SCONTO SUL CORRISPETTIVO E CESSIONE DELLA DETRAZIONE - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - CODICI TRIBUTO</p>
	<p>Con le ris. 20.11.2019 n. 94 e 96, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i codici tributo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d'imposta derivante dall'opzione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo sconto sul corrispettivo per gli interventi antisismici (c.d. "sismabonus") e di riqualificazione energetica (c.d. "ecobonus"); • la cessione della detrazione spettante per l'acquisto dell'unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese (c.d. "sismabonus acquisti"); • la cessione della detrazione spettante per gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici.

15.1	<p>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ANTISISMICI - SCONTO SUL CORRISPETTIVO</p> <p>La ris. 96/2019 ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati dai fornitori che hanno accettato di operare lo sconto sul corrispettivo con riguardo agli interventi di riqualificazione energetica e antisismici, ai sensi dell'art. 10 co. 1 e 2 del DL 34/2019. Lo sconto praticato viene infatti recuperato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24, indicando il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "6908", per il c.d. "ecobonus"; • "6909", per il c.d. "sismabonus".
15.2	<p>ACQUISTO DELL'UNITÀ IMMOBILIARE RISTRUTTURATA INTERAMENTE DALLE IMPRESE - CESSIONE DELLA DETRAZIONE</p> <p>L'art. 16 co. 1-<i>septies</i> del DL 63/2013 stabilisce che agli acquirenti di immobili ubicati in edifici che sono stati interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 spetta, al ricorrere delle previste condizioni, una detrazione fiscale del 75% o dell'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare. La detrazione può essere ceduta alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati.</p> <p>La ris. 96/2019 ha stabilito che il credito d'imposta corrispondente alla detrazione ceduta viene utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo "6891", che era stato istituito dalla ris. Agenzia Entrate 25.7.2018 n. 58.</p>
15.3	<p>INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO CON RISPARMIO ENERGETICO - CESSIONE DELLA DETRAZIONE</p> <p>L'art. 10 co. 3-<i>ter</i> del DL 34/2019 ha previsto la possibilità di cedere la detrazione spettante anche con riferimento agli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, ai sensi della lett. h) dell'art. 16-<i>bis</i> co. 1 del TUIR.</p> <p>La detrazione può essere ceduta in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.</p> <p>La ris. 96/2019 ha stabilito che il credito d'imposta corrispondente alla detrazione ceduta viene utilizzato in compensazione nel modello F24 indicando il codice tributo "6890", che era stato istituito dalla ris. Agenzia Entrate 25.7.2018 n. 58.</p>
15.4	<p>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i suddetti codici tributo "6908", "6909", "6890" e "6891" devono essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero nella colonna "importi a debito versati", nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato); • nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota del credito d'imposta, nel formato "AAAA".
15.5	<p>CONTROLLI AUTOMATIZZATI</p> <p>In fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24, che viene comunicato telematicamente dall'Agenzia.</p>
16	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - COSTI PER IL PERSONALE DISTACCATO DA SOCIETÀ CONSOCIATA - CONDIZIONI</p>
	<p>Con la risposta a interpello 14.11.2019 n. 485, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato l'agevolabilità, ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del DL 145/2013, dei costi sostenuti per il personale "distaccato" presso una consociata.</p>

16.1	<p>DISTACCO DA UNA CONSOCIATA</p> <p>Si chiedeva se siano agevolabili i costi sostenuti dalla società per remunerare un'unità di personale tecnico impiegata in attività di ricerca e sviluppo, dal 14.5.2018 al 15.10.2018, in virtù di un contratto definito come di "distacco" da una "società consociata".</p>
16.2	<p>POTERE DIRETTIVO ALL'UTILIZZATORE</p> <p>Sulla base del contratto, nel caso di specie il lavoratore può considerarsi sostanzialmente alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, posto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la società che utilizza l'unità di personale rifonde alla società <i>dante causa</i> del contratto i costi sostenuti per la predetta unità di personale, a fronte della prestazione lavorativa svolta sotto il proprio controllo e direzione; • nel rapporto che si viene a creare, il potere direttivo e di controllo sono attribuiti all'utilizzatore dell'unità di personale beneficiario della prestazione. <p>Pertanto, il costo del personale sostenuto dalla società istante può rientrare tra i costi agevolabili, nella misura in cui detto lavoratore partecipi effettivamente all'attività di ricerca e sviluppo sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore (fermo restando il soddisfacimento degli ulteriori requisiti previsti ai fini dell'agevolazione).</p>
17	<p>CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI - ALIQUOTA RIDOTTA PER I COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ - CHIARIMENTI</p>
	<p>Nella risposta a interpello 7.11.2019 n. 470, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per valutare se possa applicarsi l'aliquota della cedolare secca del 10% ai contratti di locazione a canone concordato stipulati in un Comune colpito da eventi calamitosi, deve farsi riferimento ai provvedimenti dei commissari delegati, che individuano anche i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi.</p>
17.1	<p>ALIQUOTA DEL 10% PER COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ</p> <p>L'art. 9 co. 2-<i>bis</i> del DL 28.3.2014 n. 47 dispone che l'aliquota del 10% della cedolare secca, prevista per i contratti di locazione c.d. "a canone concordato", trovi applicazione anche ai "contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni" precedenti il 28.5.2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, la norma, mediante il rinvio all'art. 2 co. 1 lett. c) della L. 24.2.92 n. 225, fa riferimento a calamità naturali o connesse con l'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione debbono essere immediatamente affrontate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti limiti di tempo.</p>
17.2	<p>STATO DI EMERGENZA</p> <p>Nella risposta 470/2019, l'Agenzia delle Entrate rileva che la normativa in materia prevede che, in questi casi, lo Stato di emergenza sia decretato con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, cui fa seguito la nomina dei Commissari delegati.</p> <p>Pertanto, per verificare se un determinato Comune sia stato interessato da una delibera di "stato di emergenza" per eventi calamitosi – con la conseguenza che i contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ivi localizzati godono dell'aliquota della cedolare del 10% – bisogna controllare l'inserimento del Comune in questione nei vari provvedimenti dei Commissari delegati.</p> <p>Nel caso di specie, posto che l'immobile locato con contratto "a canone concordato" era sito in un Comune che figurava tra quelli indicati dalla determinazione 8.7.2013 n. 573 del Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile (in qualità di Commissario delegato), in presenza delle condizioni indicate dall'art. 3 del DLgs. 23/2011, può trovare applicazione la cedolare secca con aliquota del 10%.</p>
18	<p>BONUS PER L'ACQUISTO DI SMART TV E DECODER - DISPOSIZIONI ATTUALI</p>
	<p>Con il DM 18.10.2019, pubblicato sulla G.U. 18.11.2019 n. 270, sono state definite le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2, in attuazione dell'art. 1 co. 1039 lett. c) della L. 27.12.2017 n. 205.</p>

18.1	<p>OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il contributo è concesso agli utenti finali per l'acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati in caso di <i>decoder</i> anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori – con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi da utilizzare per il digitale terrestre devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, <i>main 10</i>; • nel periodo dal 18.12.2019 al 31.12.2022.
18.2	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Il contributo è riconosciuto ai residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non è superiore a 20.000,00 euro.</p> <p>Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l'acquisto di un solo apparecchio nel periodo 18.12.2019 - 31.12.2022.</p>
18.3	<p>MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO</p> <p>Il contributo è riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita (comprensivo di IVA), per un importo pari a 50,00 euro o pari al prezzo di vendita se inferiore.</p> <p>Adempimenti dell'utente finale</p> <p>L'utente finale presenta al venditore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non è superiore a 20.000,00 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno già fruito del contributo; • copia del proprio documento di identità e del codice fiscale. <p>Adempimenti del venditore</p> <p>Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello Sviluppo economico una comunicazione telematica contenente, a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale del venditore; • il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d'identità allegato alla richiesta; • i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità; • il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'IVA; • l'ammontare dello sconto da applicare, pari a 50,00 euro, ovvero pari al minor prezzo se quest'ultimo è inferiore a 50,00 euro. <p>A seguito di apposite verifiche (riguardanti, tra l'altro, l'idoneità dell'apparecchio e la disponibilità delle risorse), il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.</p> <p>Venditori dell'Unione europea</p> <p>Nei casi in cui l'apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la suddetta Direzione generale, mediante un'apposita procedura, secondo le modalità indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.</p>
18.4	<p>ADEMPIMENTI DEI VENDITORI</p> <p>Registrazione</p> <p>I venditori, compresi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che intendono aderire all'iniziativa, devono registrarsi, a partire dal 3.12.2019, sull'applicazione "Bonus TV":</p>

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • disponibile nella sezione “Servizi per - Comunicare”, dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate; • accessibile con le credenziali SPID, Entratel/Fisconline o con la Carta nazionale dei servizi (CNS). <p>Recupero mediante credito d’imposta Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta. Tale credito d’imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97), da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento; • a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione da parte del servizio telematico dello sconto richiesto. <p>Al credito d’imposta in esame non si applicano i previsti limiti annui agli importi compensabili, ai sensi dell’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e dell’art. 34 della L. 388/2000.</p>
<p>19</p>	<p>AGEVOLAZIONE “RESTO AL SUD” - ESTENSIONE AI PROFESSIONISTI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>Con il decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione 5.8.2019 n. 134, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 23.11.2019 n. 275, è stata disposta l’estensione della platea dei beneficiari dell’agevolazione c.d. “Resto al Sud”, modificando il DM 9.11.2017 n. 174.</p>
<p>19.1</p>	<p>SOGGETTI BENEFICIARI Possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, ivi compresi i soggetti che svolgono un’attività libero-professionale, vale a dire l’attività svolta da soggetti iscritti in Ordini o Collegi professionali, nonché dagli esercenti le professioni non organizzate in Ordini o Collegi disciplinate dalla L. 14.1.2013 n. 4. L’agevolazione si applica ai soggetti residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia all’atto della presentazione della domanda o che vi si trasferiscono nei 60 giorni successivi alla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria (120 giorni per i residenti all’estero).</p>
<p>19.2</p>	<p>CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROFESSIONISTI Con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionali, i soggetti non devono essere titolari di partita IVA per l’esercizio di un’attività analoga a quella proposta nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione. In particolare, non possono presentare istanza i soggetti che risultano essere titolari, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, di partita IVA associata ad un codice ATECO identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’attività oggetto di domanda di ammissione alle agevolazioni.</p>
<p>20</p>	<p>REGIME DEGLI IMPATRIATI - APPLICAZIONE UNIFORME DELLA DISCIPLINA PER TUTTA LA DURATA DELL’AGEVOLAZIONE</p>
	<p>Con la risposta a interpello 25.11.2019 n. 492, l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, analizzato l’evoluzione normativa dell’agevolazione prevista per i “lavoratori impatriati”.</p>
<p>20.1</p>	<p>ANALISI DELL’EVOLUZIONE NORMATIVA L’art. 16 del DLgs. 147/2015, recante il regime agevolato per i lavoratori impatriati, è stato oggetto di modifiche ad opera dell’art. 5 del DL 34/2019 (conv. L. 58/2019), in vigore dall’1.5.2019, che si applicano ai soggetti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020. In caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia nel periodo d’imposta 2019, occorre quindi fare riferimento alla norma agevolativa nella formulazione vigente fino al 30.4.2019, secondo cui, al verificarsi delle condizioni richieste, i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%.</p>

<i>segue</i>	Posto che si tratta di un'agevolazione temporanea (applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d'imposta successivi), l'applicazione dell'agevolazione deve essere uniforme per l'intero arco temporale dei cinque anni previsti dalla normativa.
20.2	DISTACCO E RIENTRO IN QUALITÀ DI “QUADRO” Con riferimento alla fattispecie oggetto della risposta, relativa ad un soggetto distaccato e poi rientrato, viene affermato che il rientro in Italia con la qualifica di “quadro” non si pone in continuità con la precedente posizione lavorativa di “impiegato”. Il soggetto può quindi beneficiare del regime degli impatriati, considerando che nel caso di specie assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.
21	CREDITO D'IMPOSTA PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CALCISTICI - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO
	Con la ris. Agenzia delle Entrate 20.11.2019 n. 95 è stato istituito il codice tributo “6907” per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per l'ammodernamento degli impianti calcistici, di cui all'art. 1 co. 352 lett. a) della L. 205/2017 e al DPCM 28.3.2018.
21.1	MODALITÀ DI UTILIZZO Il credito d'imposta in esame: <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; • non deve eccedere l'importo concesso dall'ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pena lo scarto del modello F24. A tal fine, tale ufficio trasmette all'Agenzia delle Entrate i dati delle società ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.
21.2	COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 In sede di compilazione del modello F24: <ul style="list-style-type: none"> • il codice tributo “6907” deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito); • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato “AAAA”.